



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4738 del 2009, proposto dai signori Emmanuel Balestri, Roberto Busso, Paolo Biticchi, Antonio Borzonasca, Diego Busellu, Tommaso Belci, Federico Brigo, Alessandro Bozzolan, Mauro Bortolaso, Enrico Maria Bilotti, Roberto Bianco, Marco Busin, Giovanni Buttiglieri, Marco Brandolese, Tiziana Barone, Sergio Badini, Alessandro Blandolino, Salvatore Basso, Leonardo Branca, Paolo Bajo, Filippo Battista, Francesco Barbarino, Fabio Bernardi, Michele Bencivenga, Tommaso Bianco, Maurizio Bove, Riccardo Banchelli, Lucio Bellisato, Antonio Botta, Salvatore Giuseppe Burgio, Luca Bastianelli, Alessio Bianchi, Francesco Buscaino, Antonio Belardo, Carmine Balasco, Giovanni Bellina, Stefano Bonucci, Roberto Bianco, Francesco Bognanni, Francesco Bonaccolta, Antonio Battistotti, Claudio Bullegas, Giorgio Bertoni, Salvatore Belloli, Gerardo Baletti, Luigi Balestrieri, Raffaele Bruno, Vittorio Boaretto, Luigi Balsio, Antonino Bottaro, Antonio Bianculli, Daniele Bazzanella, Tommaso Brugnerotto, Fabio Battaglia, Maurizio Biondi, Francesco Bertani, Emilio Barison, Luca Barozzi, Giorgio Belperio, Andrea

Battistini, Mauro Massimo Buontempi, Stefano Brachelente, Flavio Bartolini, Francesco Barone, Giuseppe Belviso, Michele Bufacchi, Mario Bertolone, Yuri Bernini, Leonardo Brontu, Gabriele Baldassarre, Giorgio Bertone, Nicola Bergamini, Francesco Bevilacqua, Alessandro Bruschi, Giannetto Becciu, Nicola Bruni, Domenico Beraldi, Giuseppe Battipaglia, Mario Bonanni, Roberto Buttolu, Paolo Bronzini, Massimo Burdisso, Renato Borsa, Oronzo Basta, Gaetano Borriello, Giuseppe Bonaparte, Sergio Berti, Fabio Bastianelli, Maurizio Barbieri, Francesco Barraco, Vincenzo Buffa, Davide Brichese, Massimo Barone, Luciano Boi, Mario Battaglia, Donato Basciu, Marco Bua, Stefano Brescia, Fausto Bonacina, Mauro Boezio, Marcellino Brancazio, Massimiliano Bianchi, Sandro Raffaele Bottazzo, Enrico Bordiga, Massimo Barresi, Ivano Brocca, Giancarlo Baglivo, Daniele Brutti, Mauro Barionovi, Graziano Belletti, Massimo Buonamico, Costantino Bizzarri, Mario Bertolino, Davide Bon, Mauro Bigioni, Antonio Balzano, Enzo Butiniello, Riccardo Bertola, Claudio Burratti, Claudio Bertazzoli, Michele Bardea, Giuseppe Blonda, Giancarlo Bosco, Daniele Antonio Bosco, Simone Paolo Maria Billetto, Marco Benedetti, Carlo Bernardi, Giovanni Balbi, Alessandro Bonelli, Valerio Brandi, Andrea Bellucci, Adriano Barbieri, Luca Baldon, Enrico Borrelli, Angelo Brandano, Antonio Bonifazi, Paolo Bicocchi, Michele Bilancio, Stefano Burastero, Alessandro Briasco, Antonio Barosio, Iginò Baldini, Franco Boffa, Fabrizio Bava, Carmine Bossa, Lorenzo Buono, Stefano Bellotto, Moreno Bernardini, Piergiorgio Boscolo, Massimo Bianco, Luca Bonini, Gianpaolo Bertolini, Nicola Baldassari, Marino Berardi, Alessandro Buonocore, Tommaso Berti, Andrea Bruni, Enrico Bocconi, Giovanni Battista Brancacci, Salvatore Baffa, Marco Baccanelli, Sandro Braghetta, Mauro Blasi, Salvatore Barone, Marco Bufalari, Gian Luca Bassi, Maurizio Bragazzi, Andrea Bassan, Roberto Becciu, Nunzio Barone, Stefano Biele, Piero Bittau, Gaetano Belcastro, Alessandro Bertaina,

Alessandro Baris, Mariano Bellomo, Guido Barbieri, Gianluca Ballerin, Ivo Bova, Marco Antonio Bonanno, Franco Balestra, Salvatore Barbitta, Claudio Brincat, Mario Bollati, Aldo Baldini, Walter Bottino, Ferruccio Burgalassi, Massimo Barbagallo, Luca Bartolotti, Raffaele Bonerdi, Alessandro Bosio, Andrea Bevilacqua, Gianluigi Bevacqua, Patrizio Berdini, Lorenzo Bartoloni, Placido Bottari, Federico Bussi, Genesio Berno, Enzo Burratti, Cristian Beghe', Salvatore Roberto Becciu, Costantino Bellucci, Fabrizio Bruzzese, Luciano Bosio, Luigi Bebi, Giuseppe Barbera, Carlo Belardo, Salvatore Barrotta, Massimiliano Brigantino, Igor Boscaro, Salvatore Bellasai, Silvano Barilari, Claudio Berteggia, Paolo Bottari, Claudio Basso, Marino Buccarello, Bruno Bella, Domenico Bartolomei, Pasquale Busillo, Claudio Bettini, Massimo Baldini, Emilio Buccieri, Luigi Balistreri, Fabrizio Boccioletti, Maurizio Baroni, Marco Buonome, Daniele Bentivoglio, Carlo Bonetti, Salvatore Bovino, Davide Buonincontro, Goffredo Boccanera, Paolo Bensa, Davide Baldassarre, Antonio Barbatto, Sebastiano Bafumi, Stefano Bernardi, Paolo Bavaro, Antonio Bramante, Gino Bianco, Luca Biagi, Paolo Biscardi, Arrigo Bolognani, Vito Bono, Massimo Bulzacchelli, Christian Bertone, Giuseppe Bezzi, Mirco Bulgarelli, Jacopo Butera, Mirko Bertolaccini, Francesco Billi, Carlo Igor Biondino, Nicolino Francesco Antonio Barberino, Leonardo Breschi, Americo Belli, Corrado Bertolaccini, Alfredo Bernardini, Ugo Biordi, Marco Balzarini, Vincenzo Boncuore, Renato Bonomi, Stefano Bergonzini, Michele Brunetti, Andrea Bonifazio, Pasquale Botti, Rosario Barone, Giovanni Bonassi, Simone Bortoli, Franco Bonetti, Pietro Bagorda, Andrea Massimo Bertellotti, Michael Butry, Maurizio Bartolo, Luca Bernardis, Carmelo Borzi', Antonino Bentivegna, Marco Bastianello, Cosimo Balestra, Gianpietro Bertuzzi, Marco Bressan, Roberto Bragaglia, Carmine Borgni, Pietro Brunetti, Osvaldo Bianchi, Nicola Barbatto, Roberto Benvenuto, Danilo Bottiglione, Rosario Michele Bellavia, Stefano Bernardini, Vincenzo

Boncoraglio, Davide Balasco, Michele Bellasai, Giacomo Bianchi, Francesco Bevacqua, Vincenzo Buta, Mirco Barbabianca, Francesco Bianchi, Marco Borlini, Stefano Baroni, Massimo Boccadamo, Danilo Bianchi, Ilvo Quintino Bruno, Pierluigi Benedetto, Simone Bonifazi, Davide Bertolino, Giovanni Bassi, Pierluigi Brunocilla, Simone Boveri, Vittorio Boscarato, Gianni Barca, Paolo Biondi, Enzo Felice Bonino, Giovanni Buonomano, Michele Brugnizza, Fabio Bettinardi, Silvio Bubici, Giuseppe Balducci, Marco Balducci, Giordano Bettenzana, Gennaro Bocchetti, Domenico Buongiorno, Maurizio Boscolo, Angelo Brandano, David Brunetti, Sergio Bramato, Fabrizio Buso, Armando Burini, Giorgio Bertino, Massimo Bassetta, Iginò Balestro, Giovanni Brait, Armando Buccarella, Francesco Bianco, Giovambattista Brancato, Fabio Brunori, Michele Brogna, Salvatore Bonaceto, Claudio Benedetti, Francesco Battista, Antonio Buffone, Alessandro Bozza, Rocco Barbato, Giorgio Bustreo, Luciano Breci, Luca Bergho, James Beretta, Francesco Blasio, Andrea Bonomi, Stefano Baldazzi, Silvano Baralla, Cristiano Boggeri, Pieraldo Bonavero, Antonio Boccia, Mario Barletta, Giovanni Buccoliero, Gino Bufalini, Girolamo Bonarrigo, Marco Boccia, Antonio Bray, Giuseppe Bruno, Vincenzo Barbato, Paolo Baldini, Michele Benvenuto, Roberto Buttignol, Enzo Bonanni, Marco Bettin, Nicola Basile, Egidio Busciantella Ricci, Vincenzo Bono, Marco Buonsante, Antonio Carmelo Busacca, Claudio Bona, Giuseppe Barilaro, Giuseppe Basso, Maurizio Brillì, Roberto Berni, Massimo Broccolucci, Mirko Billera, Carmelo Berte', Angelo Buzzacchino, Marco Giampiero Bruziches, Luca Bellucci, Renato Benedetto, Ivano Baldini, Ernesto Bresadola, Angelo Bernardi, Francesco Bussolotto, Salvatore Badamo, Luigi Bellante, Stefano Bordigoni, Giuseppe Buttitta, Alessandro Baldi, Eugenio Borriello, Luca Briglianti, Claudio Biasciucci, Eugenio Bevacqua, Romeo Luigi Braj, Raffaele Bacci, Massimo Brozzetti, Stefano Binci, Cirino Bosco, Alessandro Bomparola, Ettore

Bertocci, Giacomo Bellomo, Massimo Biasone, Pasquale Busiello, Antonino Biondo, Guido Bosco, Mauro Bitonto Carlucci, Giuseppe Briganti, Davide Brandstetter, Loreto Buccola, Nicola Buonpensa, Alfredo Botta, Silvio Blandino, Diego Busolini, Lorenzo Biga, Massimo Bortuzzo, Luca Berardo, Daniele Bicego, Fabio Bellezza, Alessio Baldi, Oscar Bottardi e Antonello Buccioli, elettivamente domiciliati in Roma, via Paolo Emilio n.34, presso l'avv. Roberto Mandolesi, che li rappresenta e difende per mandato;

contro

-il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

-l'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica), elettivamente domiciliato in Roma, via S. Croce in Gerusalemme n.55, presso l'avv. Dario Marinuzzi, che lo rappresenta e difende per mandato;

per l'accertamento

del diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico – sino all'effettiva attuazione delle previdenza complementare – secondo il sistema cosiddetto “retributivo”, previa eventuale dichiarazione d'incostituzionalità della legge 335/1995 (“in parte qua”) e degli artt. 2 d.lg. n. 124/1993 e 3, comma 2, d.lg. n. 252/2005 e, per la condanna, delle Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto: e della connessa e conseguente istituzione della previdenza complementare.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell'INPDAP;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2009, il dott.

Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame, un considerevole numero di Carabinieri (assoggettati – in quanto assunti dopo il 31.12.'95: o in quanto privi, a questa data, della sufficiente anzianità di servizio – ai nuovi criteri di calcolo dell'ordinario trattamento di quiescenza) ha chiesto l'accertamento del diritto a che un tale calcolo, sino alla concreta attivazione della “previdenza complementare” (momento qualificante della complessiva riforma del sistema pensionistico), continui ad esser effettuato in base ai parametri vigenti all'atto della promulgazione della cosiddetta “legge Dini”. (Della quale, se interpretata in modo diverso da quello prospettato, viene – del resto – dedotta la patente incostituzionalità).

All'esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 18.11.2009, il Collegio rigetta innanzi tutto l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalle Amministrazioni resistenti nella considerazione che, nella specie, non avrebbe potuto proporsi un ricorso collettivo.

E' infatti da considerare che un ricorso collettivo è da ritenere inammissibile allorché l'eventuale accoglimento delle domande proposte da taluno dei ricorrenti si riveli logicamente incompatibile con la positiva valutazione di quelle proposte da altri; ipotesi che non ricorre nel caso, dato che tutti i ricorrenti tendono ad ottenere lo stesso risultato, senza che, all'evidenza, il risultato favorevole per uno qualsiasi di loro si trovi in conflitto con l'analogo risultato favorevole di un altro ricorrente.

Va rigettata anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'INPDAP, eccezione da questo Istituto sollevata, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, nella considerazione che esso sarebbe estraneo al thema decidendum.

E' da osservare che, attenendo la domanda dei ricorrenti, come chiaramente espressa nella epigrafe del ricorso e nelle conclusioni, alla determinazione del quantum pensionistico, l'INPDAP, al quale fanno carico le pensioni dei pubblici dipendenti, non potrebbe ritenersi esente dalle conseguenze di un eventuale accoglimento del ricorso; dal che, la sussistenza della sua legitimatio ad causam.

Passando alla trattazione del ricorso, va rilevato che lo stesso presenta profili di inammissibilità.

E invero.

La domanda, per come testualmente espressa nella epigrafe del ricorso e nelle conclusioni, attiene al quantum pensionistico; quantum evidentemente diverso, e maggiore, di quello ora prevedibile, ove si continuasse ad applicare i criteri dettati dal sistema retributivo in vigore ante "legge Dini" e tuttora validi per i dipendenti con oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; cosicché, stabilire quale criterio utilizzare per la determinazione della entità pensionistica (anche, eventualmente, previa declaratoria di incostituzionalità di norme ostative) non è questione di cui possa occuparsi questo giudice amministrativo, ma è questione spettante alla Corte dei conti, giudice sulle pensioni.

Non risulta, poi, né sul punto c'è eventuale deduzione contraria, che, allo stato, i contributi versati dall'Amministrazione all'ente previdenziale di riferimento dei ricorrenti siano in misura percentuale inferiore rispetto al passato (rispetto cioè al sistema in vigore ante "legge Dini"), il che, ove fosse, radicherebbe la giurisdizione di questo giudice amministrativo, al quale spetta conoscere delle questioni che attengano allo svolgimento del rapporto di impiego, ivi comprese, pertanto, quelle relative al corretto versamento dei contributi previdenziali.

Quanto detto comporta la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Ma il ricorso non sfuggirebbe a una declaratoria di inammissibilità neanche qualora, facendosi applicazione oltre misura, e in favore dei ricorrenti, del principio in base al quale spetta al giudice adito interpretare la domanda del ricorrente al fine di ricavarne il *petitum* sostanziale e su questo poi pronunciarsi, si potesse ritenere che la presente controversia non attiene a questione propriamente pensionistica, ma a questione relativa alla mancata attivazione – in favore dei ricorrenti – di quello che è comunemente definito il secondo pilastro della previdenza; se, cioè, si potesse ritenere che la questione in argomento fosse quella relativa alla costituzione di una ulteriore, e in aggiunta a quella già in essere, posizione previdenziale, atta a compensare gli squilibri, di ordine patrimoniale, connessi all'applicazione dei nuovi criteri di calcolo delle pensioni.

Orbene, in tal caso sarebbe da ritenere che la costituzione di tale ulteriore posizione previdenziale non assurga al rango di diritto soggettivo, per il quale esercitare vittoriosamente una azione di accertamento e di condanna; per come, invero, è stata disciplinata l'istituzione di detto secondo pilastro sia nella legge fondamentale (legge Dini) che nella normativa di dettaglio, la previdenza integrativa può realizzarsi attraverso una complessa procedura, destinata a concludersi con un provvedimento autoritativo; cosicché i soggetti interessati a tale previdenza possono vantare soltanto un interesse legittimo, consistente nella pretesa a che l'Amministrazione eserciti il proprio potere in proposito.

Ma, giusta i principi, la pretesa affinché l'Amministrazione eserciti un potere non può essere portata direttamente alla cognizione del giudice, occorrendo transitare attraverso lo strumento previsto dall'art.2 della legge n.205 del 2000.

Da quanto detto deriva, poi, allo stato, il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, avanzata con riferimento al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per l'attivazione del predetto secondo

pilastro.

Occorrerebbe, invero, al fine di affermare la responsabilità patrimoniale dell'Amministrazione, accertare un suo inadempimento colpevole; ma, per ciò, necessiterebbe attivare e concludere la procedura di cui al predetto art.2, all'esito della quale soltanto potrebbe statuirsi su una ingiustificata inerzia.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile nei sensi di cui supra.

La novità e la complessità del tema trattato costituiscono ragione per disporre la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando

-dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;

-compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 18 novembre 2009, con l'intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

Giuseppe Rotondo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

